



COMUNE DI CAPACI

CITTÀ METROPOLITANA CITTÀ DI PALERMO

**REGOLAMENTO
PER LA CONCESSIONE DI RATEIZZAZIONI DI
PAGAMENTO APPLICABILI AI DEBITI DI
NATURA TRIBUTARIA,
EXTRATRIBUTARIA E PATRIMONIALE**

Emendato ed approvato con deliberazione C.C. n. 05 del 13/02/2019

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Il presente Regolamento disciplina il procedimento per la concessione 1. eccezionale di rateizzazioni di pagamento applicabili ai debiti di natura tributaria, extratributaria e patrimoniale:

- a. siano essi derivanti da avvisi di accertamento, da iscrizione in ruoli ordinario o iscrizione in ruoli con riscossione coattiva;
- b. siano essi relativi a più annualità o ne comprendano una sola;
- c. sia nel caso che il pagamento avvenga ordinariamente in un'unica rata sia in più rate e fissa i criteri generali per la definizione dei casi concreti, in ottemperanza ai principi di equità, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa

Art. 2 - Requisiti oggettivi e soggettivi

1. Si definisce situazione di obiettiva difficoltà tutto ciò che comporta una diminuzione considerevole del reddito e può trovare causa in un momento di congiuntura economica generale negativa, nella difficoltà di mercato in cui versa la singola impresa, in calamità naturali riconoscibili ovvero negli elementi soggettivi specificati al comma seguente.
2. Di conseguenza si considerano cause soggettive ostative:
 - a. lo stato di salute proprio o dei propri familiari ovvero qualunque altra documentazione documentabile che impedisca di svolgere la normale attività lavorativa;
 - b. qualunque altra condizione economica sfavorevole, anch'essa documentabile, che non consenta l'assolvimento del debito di cui al precedente art. 1.

Art. 3 - Criteri di rateizzazione di pagamento

1. Per i debiti di natura tributaria, extratributaria e patrimoniale possono essere concesse, su richiesta motivata del contribuente in comprovate difficoltà di ordine economico e anche dopo l'inizio delle procedure di riscossione coattiva, rateizzazioni dei pagamenti dovuti alle condizioni e nei limiti seguenti:
 - a. inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni;
 - b. in caso di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, il beneficio della rateizzazione decade immediatamente ed il residuo importo sarà riscuotibile in unica soluzione mediante atti ingiuntivi e non sarà più possibile procedere ad ulteriori rateizzazioni;
 - c. il beneficio della rateizzazione decade immediatamente anche nel caso in cui il richiedente non effettui il versamento della prima rata;
 - d. è in ogni caso preclusa la possibilità di concedere ulteriori rateizzazioni nel pagamento di singole rate o di importi già rateizzati o sospesi.
2. Nessuna rateizzazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi.
3. La richiesta di rateizzazione non può essere presentata dopo l'inizio della procedura esecutiva.
4. In ogni momento il debito potrà essere estinto in unica soluzione.

Art. 4 - Modalità di rateizzazione

1. La rateizzazione del debito può essere concessa, con provvedimento del funzionario responsabile della specifica entrata, secondo un piano rateale predisposto dall'ufficio (secondo i criteri di cui al successivo comma 2) e sottoscritto per accettazione dal debitore, che si impegna a versare le somme dovute secondo le indicazioni contenute nel suddetto piano.
2. Il funzionario responsabile, valutata la situazione socio-economica del richiedente, con particolare attenzione alle famiglie più disagiate, può concedere il pagamento dilazionato in un numero rate dipendenti dall'entità della somma da calcolarsi (in nessun caso l'importo di ogni

singola rata potrà essere inferiore ad € 100,00) con riferimento all'importo richiesto dal contribuente maggiorato degli interessi, e non al totale del tributo dovuto, così determinate:

3.
 - fino a € 100,00 nessuna dilazione;
 - da € 101,00 a € 400,00 fino ad un massimo di 4 rate mensili
 - da € 401,00 a € 900,00 fino ad un massimo di 8 rate mensili
 - da € 901,00 a € 1.500,00 fino ad un massimo di 12 rate mensili
 - da € 1.501,00 a € 3.000,00 fino ad un massimo di 18 rate mensili
 - da € 3.001,00 a € 5.000,00 fino ad un massimo di 24 rate mensili
 - da € 5.001,00 a € 10.000,00 fino ad un massimo di 36 rate mensili
 - oltre € 10.001,00 fino ad un massimo di 48 rate mensili
4. Se l'importo di cui il contribuente chiede la rateizzazione è superiore ad € 10.000,00 il riconoscimento del beneficio è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria o fideiussione bancaria che copra l'importo totale comprensivo degli interessi ed avente scadenza un anno dopo la scadenza dell'ultima rata. La fideiussione dovrà prevedere l'escussione "a semplice richiesta scritta".
5. Le rate mensili scadono l'ultimo giorno di ogni mese e sono di uguale importo, salvo variazioni di lieve entità derivanti da esigenze di calcolo

Art. 5 – Interessi

1. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi nella misura pari all'interesse legale in vigore alla data di presentazione all'ente della richiesta da parte del contribuente/debitore.
2. Gli interessi, applicati in ragione dei giorni che intercorrono dalla data di scadenza del termine di pagamento fino alla scadenza di ciascuna rata, saranno corrisposti unitamente all'importo rateizzato alle scadenze stabilite

Art. 6 - Domanda di concessione e documentazione da allegare

1. Il contribuente/debitore che, trovandosi in comprovate difficoltà di ordine economico, intende avvalersi della possibilità di rateazione di cui al presente Regolamento deve inoltrare specifica e motivata domanda al competente ufficio di questo Ente.
2. La domanda dovrà contenere:
 - l'indicazione espressa della richiesta di rateizzazione;
 - l'esatta indicazione degli estremi del provvedimento da cui scaturisce il debito (avviso di liquidazione, avviso di accertamento, ingiunzione, ecc.);
 - la dettagliata motivazione per la quale si chiede la rateizzazione del debito.
3. In tutti i casi il contribuente, può presentare, in copia, qualsiasi altra documentazione idonea a consentire la verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente Regolamento.
4. Le richieste di rateizzazione prive della documentazione di cui al comma 2 non verranno prese in considerazione dall'ufficio.

Art. 7 - Procedimento

1. L'istruttoria viene compiuta dal funzionario incaricato che è responsabile del procedimento.
2. Nel corso dell'istruttoria il funzionario verifica la completezza della domanda e della documentazione presentata.

3. Nell'analisi delle situazioni economiche dei contribuenti/debitori, il funzionario dovrà attenersi alle comuni regole di analisi tecnica - finanziaria.
4. Può procedere a richiedere ai contribuenti/debitori qualsiasi ulteriore documentazione ritenga necessaria ad integrazione della pratica, da presentarsi perentoriamente entro il termine che il funzionario stesso indicherà nell'atto di richiesta.
5. La mancata esibizione da parte del contribuente/debitore della documentazione richiesta entro il termine fissato comporterà la decadenza al beneficio della rateizzazione del debito.
6. L'esibizione di atti contenenti dichiarazioni mendaci o false nei casi previsti dalla L. 445 del 2000, sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. Ciò comporta, inoltre, la decadenza dei benefici eventualmente concessi a seguito del provvedimento adottato ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n. 403/98.

Art. 8 - Provvedimento di concessione o diniego

1. Il Funzionario responsabile di ogni singolo tributo comunale o dell'entrata extratributaria o patrimoniale, adotta il provvedimento di concessione della rateizzazione ovvero il diniego sulla base dell'istruttoria compiuta.
2. Il provvedimento di concessione deve specificare oltre alle modalità di rateizzazione accordate, il numero, la decorrenza delle singole rate e l'ammontare degli interessi dovuti.
3. Sia il provvedimento di concessione che, eventualmente il provvedimento di diniego, sono comunicati all'interessato mediante notificazione, raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata.
4. Qualora il debito derivi da somme riscosse tramite concessionario, una copia del provvedimento di rateizzazione sarà inoltrata allo stesso concessionario da parte dell'ufficio competente.

Art. 8 Bis

1. Restano salvi gli articoli 8, 9, 10 del Regolamento approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 46 dell'11/2017, riguardanti la possibilità di compensazione sia nell'ambito dello stesso tributo sia tra tributi diversi. (1)

Art. 9 - Norme in contrasto

1. Nelle more dell'adeguamento dell'ordinamento interno ai principi dello Statuto e del presente Regolamento, non si applicano le disposizioni regolamentari comunali che risultino contrastanti ed in ogni caso l'ordinamento comunale è letto ed interpretato, nella sua interezza e nelle varie specifiche sue disposizioni, alla luce dei nuovi principi e criteri posti dalle intervenute leggi e regolamenti.
2. Per quanto non diversamente disciplinato si rimanda alle norme generali sulle rateazioni degli importi iscritti a ruolo, ed in particolare alle previsioni dall'art. 19 del DPR 602/73 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 10 - Disposizioni finali ed entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutorietà della delibera del Consiglio Comunale che lo ha approvato.

(1) Articoli 8, 9 e 10 del Regolamento approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 46 dell'11/07/2017

Art. 8 – Principi di compensazione

- *In applicazione dell'art. 1, comma 167, della legge n. 296 del 27/12/2006, nonché dell'art. 8 comma 1 della legge 212/200, è previsto in linea generale l'istituto della compensazione somme a credito con quelle a debito dovute al Comune a titolo di tributi locali.*
- *L'obbligazione tributaria può essere estinta, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso, mediante compensazione tra crediti e debiti aventi anche natura tributaria diversa tra loro, a condizione che il credito sia certo, determinato ed esigibile.*
- *La compensazione non è ammessa nell'ipotesi di tributi riscossi mediante ruolo, per le somme derivanti da ingiunzioni di pagamento e per le somme che l'ente è tenuto a rimborsare a seguito delle sentenze relative a controversie tributarie.*

Art. 9 – Compensazione nell'ambito dello stesso tributo

- *Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del medesimo tributo degli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto di rimborso.*
- *Il contribuente che si voglia avvalere della facoltà di cui al comma precedente deve presentare al Comune, entro i 60 giorni successivi al termine di versamento, una dichiarazione contenente i seguenti elementi: generalità e codice fiscale del contribuente – il tributo dovuto al lordo della compensazione – l'esposizione delle eccedenze da compensare distinte per l'anno d'imposta – affermazione di non aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza o, qualora sia stato in precedenza domandato il rimborso, la dichiarazione di rinunciare all'istanza di rimborso presentata.*
- *Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato dal contribuente alla data di prima applicazione della compensazione.*
- *I tributi comunali ai quali si applica l'istituto della compensazione sono quelli indicati all'art. 1 del presente regolamento.*
- *Il Responsabile del Tributo istruisce la pratica verificando l'esistenza del credito da compensare. Il risultato del riscontro, positivo o negativo che sia, va comunicato al contribuente interessato.*
- *Eventuali compensazioni autorizzate non pregiudicano l'attività di accertamento del tributo oggetto di compensazione.*

Art. 10 – Compensazione tra tributi diversi

- *Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento di altri tributi comunali del medesimo anno o degli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.*
- *Il contribuente che si voglia avvalere della facoltà di cui al comma precedente deve presentare al Comune, entro i 60 giorni successivi al termine di versamento, una dichiarazione contenente i seguenti elementi: generalità e codice fiscale del contribuente – il tributo dovuto al lordo della compensazione – l'esposizione delle eccedenze da compensare distinte per anno d'imposta - indicazione del tributo con il quale si intende effettuare la compensazione – l'affermazione di non aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza o, qualora sia stato in precedenza domandato il rimborso, la dichiarazione di rinunciare all'istanza di rimborso presentata.*
- *Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi con altri tributi comunali con i quali può essere richiesta la compensazione, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per*

l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato dal contribuente alla data di prima applicazione della compensazione.

- *Nel caso in cui la compensazione avvenga tra tributi, gestiti da funzionari diversi, il funzionario che gestisce la pratica del tributo in eccedenza deve acquisire l'attestazione del tributo a debito con cui compensare l'eccedenza del credito.*
- *Il Responsabile del tributo in eccedenza istruisce la pratica verificando l'esistenza del credito da compensare con altri tributi comunali. Il risultato del riscontro, positivo o negativo che sia, va comunicato al contribuente interessato e al funzionario che ha rilasciato l'attestazione del tributo a debito.*
- *I tributi comunali ai quali si applica l'istituto della compensazione sono quelli indicati all'art. 1 del presente regolamento.*